



## CIRCOLARE

**SERIE GENERALE**

**Data:** 20/11/2007

**GEN-01**

**Oggetto: Segnalazione obbligatoria degli incidenti, inconvenienti gravi ed eventi aeronautici all'ENAC**

Sistema ENAC Mandatory Occurrence Reporting (eE-mor).

### 1. PREMESSA

Il Decreto Legislativo n. 213 del 2 Maggio 2006 ha recepito nella Legislazione nazionale la Direttiva 2003/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 giugno 2003 ("Segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile").

Tale Decreto impone l'obbligo di segnalazione degli eventi di cui all'articolo 3, comma 1, all'ENAC che provvede alla raccolta ed all'analisi di tali dati per fini statistici e di sicurezza proattiva. L'ENAC, in attuazione del suddetto Decreto Legislativo, ha istituito un sistema relativo alla raccolta, registrazione, tutela e diffusione delle informazioni riguardanti gli "eventi aeronautici" attinenti la sicurezza nel settore dell'aviazione civile.

Difatti, l'esperienza ha dimostrato che spesso un incidente aereo o un inconveniente grave è preceduto dal verificarsi di vari eventi, di minore entità, che rilevano l'esistenza di criticità latenti pregiudizievoli per la sicurezza

L'istituzione del sistema eE-mor ha come unico obiettivo la raccolta delle segnalazioni di eventi e la loro analisi ai fini della prevenzione degli incidenti e degli inconvenienti gravi senza mirare alla determinazione di colpe e/o responsabilità.

*L'appartenenza di una Circolare ad una serie specifica è rappresentativa della materia in essa prevalentemente trattata. L'applicabilità o meno della Circolare ai diversi soggetti (operatori, gestori aeroportuali, etc.) deve essere tuttavia desunta dai contenuti di essa.*

L'analisi dei dati consente l'individuazione di eventuali criticità che una volta eliminate hanno come diretta conseguenza la diminuzione del rateo degli incidenti/inconvenienti gravi.

Comunque gli obblighi che derivano dal Decreto integrano, non essendo in contrasto, quelli già previsti dalla vigente normativa riportata.

La segnalazione effettuata in accordo alla presente circolare sostituisce la segnalazione effettuata con il modello Air Traffic Incident Report Form.

## 2. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

- a. Codice della Navigazione;
- b. Regolamento Certificato di Operatore Aereo per imprese di trasporto aereo;
- c. Regolamento per la costruzione ed esercizio degli aeroporti;
- d. Regolamento di prestatore di servizi aeroportuali di assistenza a terra;
- e. Regolamento CE 1330/2007 sulle regole di implementazione per la disseminazione verso le parti interessate di informazioni sugli eventi aeronautici riferiti all'Articolo 7(2) della Direttiva 2003/42/EC;
- f. Regolamento CE 1321/2007 sulle regole di implementazione per l'integrazione in una repository centrale delle informazioni sugli eventi aeronautici scambiati in accordo alla Direttiva 2003/42/EC;
- g. Regolamento CE 1702/03 che stabilisce i requisiti per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale dei prodotti, delle parti e delle pertinenze degli aeromobili , nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e produzione;
- h. Regolamento CE 2042/03 sulla aeronavigabilità continua degli aeromobili, dei prodotti, parti e pertinenze aeronautiche e sulle organizzazioni e il personale coinvolti;
- i. Regolamento CE 2096/05 che stabilisce i requisiti comuni per la fornitura dei servizi di navigazione aerea;
- j. Direttiva 2003/42/CE relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile;
- k. Decreto Legislativo n. 66/99
- l. Decreto Legislativo n. 213/06

## 3. TERMINOLOGIA

Ai fini della presente circolare valgono le seguenti definizioni:

**Evento** (rif. *Decreto Legislativo 213/06*): qualsiasi interruzione operativa, difetto, guasto o altra situazione irregolare che abbia o possa aver influito sulla sicurezza del volo e che non abbia causato un incidente o un inconveniente grave.

**Incidente** (rif. Decreto Legislativo 66/99): un evento associato con l'impiego di un aeromobile che si verifica fra il momento in cui una persona si imbarca con l'intento di compiere un volo e il momento in cui tutte le persone che si sono imbarcate con la stessa intenzione sbarcano e nel quale:

a) una persona riporti lesioni gravi o mortali, per il fatto di essere dentro l'aeromobile, o venire in contatto diretto con una parte qualsiasi dell'aeromobile, comprese parti staccatesi dall'aeromobile stesso, oppure essere direttamente esposta al getto dei reattori, fatta eccezione per i casi in cui le lesioni siano dovute a cause naturali, o siano procurate alla persona da se medesima o da altre persone, oppure siano riportate da passeggeri clandestini nascosti fuori delle zone normalmente accessibili ai passeggeri e all'equipaggio; oppure

b) l'aeromobile riporti un danno o un'avaria strutturale che comprometta la resistenza strutturale, le prestazioni o le caratteristiche di volo dell'aeromobile, e richieda generalmente una riparazione importante o la sostituzione dell'elemento danneggiato, fatta eccezione per i guasti o avarie al motore, quando il danno sia limitato al motore stesso, alla cappottatura o agli accessori, oppure per i danni limitati alle eliche, alle estremità alari, alle antenne, ai pneumatici, ai dispositivi di frenatura, alla carenatura, a piccole ammaccature o fori nel rivestimento dell'aeromobile; oppure

c) l'aeromobile sia scomparso o completamente inaccessibile;

**Inconveniente grave** (rif. Decreto Legislativo 66/99, forma abbreviata): un inconveniente le cui circostanze indichino che è stato sfiorato l'incidente;

**eE-mor** (*Electronic ENAC Mandatory Occurrence Reporting*): sistema progettato e realizzato dall'ENAC per la gestione della raccolta, dell'analisi e della disseminazione in formato digitale delle segnalazioni degli incidenti, degli inconvenienti gravi e degli inconvenienti/eventi;

**SDS**® Copyright: Italian Flight Safety Committee Safety Database System: sottosistema informatico del sistema eE-mor che prevede la trasmissione diretta dei dati della segnalazione in formato digitale all'Autorità aeronautica (Ente Nazionale Aviazione Civile – ENAC);

**ECCAIRS**: *European Co-ordination Centre for Aviation Incident Reporting System*, software elaborato dalla comunità europea per la classificazione, l'analisi delle occorrenze e la diffusione delle informazioni attinenti la sicurezza all'interno degli Stati Membri, utilizzato dall'ENAC quale sottosistema del sistema eE-mor.

#### 4. SCOPO

Scopo della presente circolare è quello di definire i soggetti e le procedure per la segnalazione obbligatoria degli eventi aeronautici all'Autorità.

L'ENAC ha predisposto una banca dati unica, di seguito sono quindi definite anche le procedure relative alla notifica, ed alle successive comunicazioni, degli incidenti ed inconvenienti gravi, ai sensi del D.L.vo 66/99, e ai fini degli adempimenti previsti dagli articoli 828, 829 e 830 del Codice della Navigazione.

## 5. SOGGETTI CON OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DEGLI EVENTI

I soggetti che nell'esercizio delle rispettive funzioni hanno obbligo di segnalazione all'ENAC degli eventi aeronautici, le cui tipologie possono essere ricondotte agli esempi indicati nell'Allegato I e II al D.L.vo n. 213 ( vedi NOTE), sono:

1. L'esercente di un aeromobile equipaggiato con motore/i a turbina il cui certificato di aeronavigabilità è emesso dall'ENAC;
2. l'operatore e/o il comandante di un aeromobile impiegato in attività di trasporto pubblico di passeggeri e/o merci nell'ambito di un Certificato di Operatore Aereo rilasciato dall'ENAC.
3. la persona e/o l'organizzazione addetta alla progettazione, alla costruzione, alla manutenzione o alla modifica di un aeromobile, delle relative parti e componenti, equipaggiato con motore/i a turbina il cui certificato di navigabilità è emesso dall'ENAC;
4. la persona e/o l'organizzazione addetta alla progettazione, alla costruzione, alla manutenzione o alla modifica di un aeromobile, delle relative parti e componenti, impiegato in attività di trasporto pubblico di passeggeri e/o merci nell'ambito di un Certificato di Operatore Aereo rilasciato dall'ENAC;
5. la persona e/o l'organizzazione che rilasci un *airworthiness review certificate* (ARC) o un certificato di ammissione al servizio di un aeromobile, delle relative parti e componenti, equipaggiato con motore/i a turbina il cui certificato di navigabilità è emesso dall'ENAC;
6. la persona e/o l'organizzazione che rilasci un *airworthiness review certificate* (ARC) o un certificato di ammissione al servizio di un aeromobile, delle relative parti e componenti, impiegato in attività di trasporto pubblico di passeggeri e/o merci nell'ambito di un Certificato di Operatore Aereo rilasciato dall'ENAC;
7. la persona che svolga una funzione per la quale debba essere certificato o autorizzato dall'ENAC quale controllore del traffico aereo o quale addetto all'informazione di volo e/o il fornitore di servizi di assistenza al volo;
8. Il gestore aeroportuale;
9. la persona e/o l'organizzazione che svolga una funzione connessa con l'installazione, la modifica, la manutenzione, la riparazione, la revisione, le prove di volo e l'ispezione di strutture della navigazione aerea nell'ambito di una certificazione rilasciata dall'ENAC;

10. la persona e/o l'organizzazione che svolga una funzione connessa con i servizi di assistenza a terra, compresi il rifornimento di combustibile, la manutenzione, la preparazione dei documenti di carico, le operazioni di carico, le operazioni antighiaccio e il rimorchio in un aeroporto.

La segnalazione degli eventi può essere effettuata anche da parte di chiunque eserciti, in altre operazioni riguardanti l'aviazione civile, funzioni simili a quelle dei soggetti sopra elencati, come ad esempio pilota non in comando, assistente di cabina etc.

Rimangono fatti salvi gli obblighi di segnalazione previsti dalla normativa vigente verso l'ENAC e gli altri soggetti designati.

In merito alle imprese approvate, l'ENAC ritiene mezzo accettabile per gli scopi previsti dalla presente circolare l'utilizzo del sistema di segnalazione e raccolta interno dell'impresa, a tale fine l'individuazione delle responsabilità e il ruolo delle figure responsabili, quali ad esempio il Safety Manager e/o il Quality Manager, nel processo di raccolta e trasmissione della/e segnalazione/i all'Autorità, sono oggetto di opportuna procedura approvata dal team di certificazione.

## 6. SISTEMA DI SEGNALAZIONE

Il successo di un sistema di segnalazione, raccolta, analisi e diffusione dei dati relativi agli eventi aeronautici richiede una evoluzione culturale da parte dei soggetti interessati.

L'organizzazione deve favorire la diffusione delle informazioni relative agli eventi occorsi; il sistema quindi non deve essere basato su principi punitivi, bensì deve avere come scopo principale l'individuazione delle eventuali carenze dell'organizzazione, al fine di ottimizzare i processi interni a beneficio della sicurezza. Il coinvolgimento del gruppo dirigenziale è l'elemento cardine per l'attivazione della politica di gestione della sicurezza basata su principi di prevenzione.

Quanto sopra non giustifica eventuali comportamenti collegati a gravi negligenze che nell'ottica di un approccio globale alla sicurezza dovrebbero essere isolati e neutralizzati anche dall'organizzazione stessa.

Il Decreto Legislativo n. 213/06 di recepimento della Direttiva 2003/42/CE del 13 giugno 2003 prevede l'istituzione di un sistema per la raccolta, la registrazione, la tutela e la diffusione delle informazioni, nell'ottica di migliorare la sicurezza nell'Aviazione Civile, in piena sintonia con le previsioni ICAO e i principi di "*just culture*", ovvero la progressiva affermazione di una adeguata cultura della sicurezza.

Le principali innovazioni introdotte dalla Direttiva sono:

- a) l'estensione rispetto alle precedenti normative dell'obbligo di segnalazione di eventi anche a particolari persone, operanti all'interno di organizzazioni certificate o approvate dall'ENAC;
- b) L'obbligo per gli Stati membri di istituire una banca dati nazionale delle segnalazioni di eventi che include le segnalazioni volontarie con l'obiettivo di creare una banca dati europea alimentata dai singoli Stati Membri. La conoscenza di tutti gli eventi aeronautici, da parte delle Autorità competenti, infatti, facilita l'individuazione dei cosiddetti precursori al fine di promuovere ed attuare azioni specifiche mirate alla prevenzione degli incidenti.

La Direttiva, riconoscendo che la delicatezza delle informazioni sulla sicurezza è tale che l'unica maniera per favorire la loro segnalazione è assicurare la de-identificazione delle persone fisiche coinvolte, allo scopo di favorire la promozione di una cultura non punitiva, incoraggia gli Stati Membri affinché il sistema istituito riconosca tali principi.

L'ENAC ritiene che l'istituzione di un proprio sistema di segnalazione, raccolta, analisi e diffusione dei dati relativi agli eventi aeronautici, oltre a soddisfare una previsione regolamentare, debba essenzialmente:

- sviluppare, in collaborazione con tutti gli altri attori del trasporto aereo, un concetto globale di sicurezza che associato a programmi di sviluppo di tipo proattivo della regolamentazione, possa contribuire affinché la crescita del traffico aereo non comporti un aumento del rateo degli incidenti;
- promuovere lo sviluppo al suo interno e nell'industria di una cultura orientata al "*data driven decision making*"

Adoperarsi affinché il senso di responsabilità verso la sicurezza del volo sia condiviso e distribuito tra l'Autorità e l'intera comunità aeronautica.

Il Decreto Legislativo n. 213 affida all'ENAC il compito di istituire il sistema di segnalazione obbligatoria degli eventi, di conseguenza individua l'Ente quale punto di contatto per la trasmissione dei dati relativi agli eventi alla banca dati europea.

In tale quadro l'ENAC ha predisposto un sistema di raccolta di tutti gli eventi aeronautici, inclusi gli incidenti e gli inconvenienti gravi tale da consentire:

- a) la raccolta e la registrazione, in formato digitale della segnalazione ricevuta;
- b) la de-identificazione dei dati personali delle persone coinvolte nell'evento, ai fini della loro tutela, in modo tale da non consentirne l'identificazione, ai sensi dell'art. 8 del D.L.vo. n. 213/2006;
- c) il trattamento dei dati personali in accordo al Decreto Legislativo 196/2003 in materia di protezione dei dati personali;
- d) l'aggregazione dei dati raccolti per la produzione di rapporti statistici;

- e) la trasmissione delle informazioni verso la ANSV ;
- f) la diffusione delle informazioni sulla sicurezza, laddove richieste, alla Commissione europea e alle altre parti interessate in accordo al Regolamento CE N. 1330/2007.

Sulla base delle comunicazioni obbligatorie degli eventi, degli incidenti e degli inconvenienti gravi e delle eventuali analisi tecniche, l'ENAC alimenta e mantiene la sua banca dati.

I dati in essa registrati sono utilizzati esclusivamente per l'elaborazione di statistiche e di studi di settore necessari ad attuare il processo interno di *risk management* volto a calibrare e potenziare l'attività di regolamentazione e di sorveglianza dell'Autorità (*risk-related safety regulation/oversight*).

La banca dati ENAC soddisfa le previsioni del D.L.vo n. 213 articolo 7 comma 4.

L'ENAC diffonde le informazioni registrate nella propria banca dati, attinenti la sicurezza del volo, verso la Commissione Europea, ai soli fini preventivi senza determinazione di colpe o responsabilità ed in conformità alle previsioni normative dei Regolamenti europei CE N. 1330/2007 e CE N.1321/2007. In particolare la Commissione Europea mantiene un data base europeo centrale in cui vengono trasferiti, secondo le modalità previste da un apposito protocollo tecnico tra lo Stato membro e la Commissione, le informazioni contenute nei data base nazionali, ai sensi dell'articolo 2 del EC 1321/2007. In aggiunta, per le previsioni del D.L.vo n. 213, l'ENAC e l'ANSV hanno reciproco accesso alle informazioni relative alle segnalazioni obbligatorie e volontarie tramite formati conformi al data base europeo ed esclusivamente a fini preventivi.

## 7. SEGNALAZIONE EVENTI

I soggetti identificati al paragrafo 5 della presente circolare devono segnalare all'ENAC gli eventi la cui tipologia rientri nell'elenco di cui all'Allegato I e II del D.L.vo n. 213, che non sia classificabile quale inconveniente grave, entro 72 ore dal momento in cui l'evento viene rilevato.

## 8. NOTIFICA INCIDENTI ED INCONVENIENTI GRAVI

Tutti gli incidenti e gli inconvenienti gravi devono essere notificati immediatamente all'ENAC. La funzione della notifica è quella di informare l'Autorità dell'accaduto : per tale ragione deve essere inviata anche se non si dispone di tutti gli elementi previsti ovvero se questi sono ancora provvisori.

A meno che circostanze eccezionali lo impediscano, in caso di incidente, la notifica deve essere fatta prima che l'aeromobile (o il suo relitto) venga spostato.

L'ENAC provvede a notificare tempestivamente all'ANSV tali accadimenti in accordo al D.L.vo 66/99.

## 9. MODALITÀ DI SEGNALAZIONE/NOTIFICA

La segnalazione/notifica può avvenire attraverso:

1. Trasmissione online al Safety Data base System ENAC <https://195.103.234.181/SDS> (utilizzabile solo dalle imprese approvate).
2. Trasmissione, per posta elettronica, di un file in formato proprietario generato dall'applicativo SDS, all'indirizzo e-mail [reporting.system@enac.rupa.it](mailto:reporting.system@enac.rupa.it), (utilizzabile solo dall'utenza in possesso dell'applicativo in questione).
3. Trasmissione di un modello digitale ottenibile a richiesta, secondo le modalità indicate sul sito web ENAC ( [www.enac-italia.it](http://www.enac-italia.it)) (utilizzabile da tutta l'utenza).

Nel caso 1) e 2) la segnalazione è trattata automaticamente dall'ENAC.

Nel caso 3) invece, la segnalazione digitale è trasmessa tramite un apposito modello elettronico personalizzato all'indirizzo ENAC di posta elettronica [eemor\\_oc@enac.rupa.it](mailto:eemor_oc@enac.rupa.it) (impresa approvata), o all'indirizzo [eemor\\_altriententi@enac.rupa.it](mailto:eemor_altriententi@enac.rupa.it) (altra utenza).

### **9.1 Modalità di rilascio delle autenticazioni informatiche per la trasmissione diretta al Safety Data base System e dei modelli elettronici personalizzati (solo imprese approvate)**

L'ENAC rilascia alle imprese le credenziali di autenticazione (login e password), per la trasmissione al suo Safety Data Base System, e i modelli elettronici personalizzati a seguito della compilazione e invio di apposito modulo 1/RSS, secondo le modalità previste sul sito Web dell'ENAC [www.enac-italia.it](http://www.enac-italia.it) al link eE-mor.

L'autenticazione informatica in accordo al D.L.vo 196/2003 avviene a livello individuale.

Le credenziali sono disattivate nel caso venga persa la facoltà di trattare i dati della segnalazione, l'impresa, quindi, deve comunicare immediatamente all'ENAC, numero di fax 06/44185691, il nominativo e la posizione della figura responsabile che ha perso tale facoltà a causa di cambiamenti organizzativi. L'ENAC provvede ad annullare le relative credenziali. La procedura per ottenere le nuove credenziali richiede l'invio, secondo le modalità riportate sul sito ENAC di un nuovo modulo 1/RSS aggiornato.

### **9.2 Modalità di rilascio dei modelli elettronici personalizzati (altra utenza)**

L'ENAC, per altri soggetti che ne facciano richiesta, trasmette gli appositi modelli elettronici personalizzati per la trasmissione della segnalazione all'Autorità a seguito della compilazione da parte dell'interessato e dell'invio di apposito modulo 2/RSS, secondo le modalità previste sul sito Web dell'ENAC [www.enac-italia.it](http://www.enac-italia.it) al link eE-mor.



## 10. COMUNICAZIONE

Gli elementi già trasmessi con la notifica di cui al punto 7, se non completi o provvisori, dovranno essere integrati da una comunicazione che ha lo scopo di fornire una più esaustiva e/o definitiva descrizione dell'accadimento.

Detta comunicazione deve essere trasmessa entro 72 ore dal verificarsi dell'incidente/inconveniente grave con le stesse modalità della segnalazione/notifica.

## 11. DECORRENZA

La presente circolare entrerà in vigore dalla data del 1 Gennaio 2008.

il Direttore Generale  
Com.te Silvano Manera

## NOTE

**Nota 1:** L' Allegato I e II al D.L.vo n.213 non hanno carattere esaustivo. I soggetti interessati sono pertanto tenuti a comunicare qualsiasi altro evento che a loro giudizio risponda ai criteri stabiliti.

**Nota 2:** Secondo il D.L.vo sono da segnalare, in aggiunta agli incidenti tutti gli eventi in cui la sicurezza delle operazioni è stata o avrebbe potuto essere pregiudicata o che avrebbero potuto portare a una condizione di non sicurezza.

Se, secondo il parere dell'informatore, un evento non ha creato pericoli per la sicurezza delle operazioni ma potrebbe costituire un pericolo qualora si ripetesse in circostanza diverse ma analoghe, allora deve essere fatta una segnalazione.

Ciò che si ritiene degno di segnalazione per una classe di prodotti, una parte o una pertinenza potrebbe non esserlo in altri casi e la mancanza o la presenza di un fattore umano o tecnico può trasformare un evento in un incidente.

**Nota 3:** Approvazioni specifiche di operazioni ad esempio RVSM, ETOPS, RNAV o un programma di progettazione o manutenzione possono avere requisiti di segnalazione specifici per avarie e disfunzioni associate all'approvazione o al programma.

**ALLEGATO 1****Tabella Elenco Strutture ENAC per invio fax**

<b>Tipo di approvazione</b>	<b>Struttura ENAC competente</b>
COA	Direzione Operazioni
CAMO	Direzione Operazioni
DOA	Direzione di appartenenza TL
POA	Direzione Operazioni
PART 145	Direzione Operazioni
REGOLAMENTO TECNICO	Direzione Operazioni
GESTORE	Direzione Operazioni
PRESTATORE SERVIZI ATS	Direzione Centrale CSA
PRESTATORE SERVIZI DI TERRA	Direzione Aeroportuale
ALTRI SOGGETTI	Direzione Aeroportuale